

PROFESSIONISTI

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Responsabilità medica. Approvato ieri al senato il Ddl sulla gestione del rischio clinico - Ora tocca alla Camera

Al paziente l'onere della prova

Il professionista è tutelato dalle linee guida dell'Istituto superiore di sanità

Barbara Gobbi
ROMA

Maggiore tutela del cittadino e riequilibrio del rapporto medico-paziente. Questo il doppio binario su cui si muove il disegno di legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari - licenziato ieri dall'aula del Senato con 168 "sì", 8 voti contrari e 35 astensioni - e rinviato in seconda lettura alla Camera. Un passaggio che si preannuncia rapido: dopo anni di stand-by, l'iter del provvedimento ha ricevuto un'accelerazione. La fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l'alto rischio contenzioso - ma il 98% dei procedimenti avviati finisce su un binario morto -, i costi stellari (circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla medicina difensiva e l'esigenza di gestire il rischio clinico: questi i motivi dello sprint al Senato, benedetto dai camici bianchi e dalla stessa ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Che ieri ha battezzato il Ddl come «un

importante passo in avanti per il sistema sanitario del Paese».

La gestione del rischio

Peccato che l'attuazione della legge dovrà avvenire a costo zero, malgrado gli adempimenti a cui sono chiamate le strutture, sanitarie o sociosanitarie e le regioni. Perché la sicurezza delle cure diventi effettivamente parte costitutiva del diritto alla salute, così come detta l'articolo 1, andrà costruita ex novo una protezione articolata. A partire dall'attivazione in ogni regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato alla raccolta dei dati su rischi ed eventi avversi e su cause, entità, frequenza e onere finanziario del contenzioso. Informazioni da trasmettere all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituire con decreto del ministero della Salute. L'Osservatorio dovrà anche individuare progetti

per la sicurezza delle cure e per la formazione del personale.

A tutela del paziente, la direzione sanitaria avrà solo sette giorni di tempo per trasmettere la documentazione sanitaria richiesta dall'interessato. Ancora: scatta l'obbligo di pubblicare sui siti internet delle strutture sanitarie i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.

La responsabilità professionale

L'altro pilastro del Ddl 2224 è la revisione della responsabilità professionale. In ambito penale, è esclusa la punibilità - circoscritta in ogni caso, per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali, alla colpa grave - nei casi in cui il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità. Ciò comporta l'inversione dell'onere della prova che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Anche in sede di determi-

nazione del risarcimento del danno, il giudice terrà conto dell'eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida "bollinate".

In ambito civilistico, si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Resta poi configurata come "contrattuale" la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista). Assume invece natura extracontrattuale la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, sempre per danni che derivino da condotte dolose o colpose. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico, contenute nel Ddl Concorrenza, al momento nelle secche parlamentari.

Il Ddl introduce l'obbligo assicurativo per tutti. Si conferma la copertura assicurativa per ogni struttura pubblica o privata, anche per danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. I dipendenti dovranno stipulare una polizza contro eventuali azioni di rivalsa. Si conferma l'obbligo di assicurazione in capo ai liberi professionisti. «Unarete amaglie strette - è il commento del relatore al Senato, Amedeo Bianco (Pd) - mirata a garantire una tutela adeguata a tutti gli attori del processo di cura». Una tutela che passa anche per lo "sminamento" del contenzioso: ogni azione di risarcimento dovrà prima passare per un tentativo obbligatorio di conciliazione, cui sono chiamate anche le compagnie assicurative.

Nei casi di insolvenza, infine, un Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria offrirà una ciambella di salvataggio.

Cassazione. Responsabile anche l'acquirente se consapevole della precedente promessa

Il venditore risponde della seconda cessione

Angelo Busani

Incorre in responsabilità contrattuale il promittente venditore di un immobile che, violando l'impegno assunto con la stipula di un contratto preliminare, vende l'immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente.

Il terzo che acquista l'immobile, a sua volta, incorre in responsabilità extracontrattuale verso il promissario acquirente non solo se sia partecipe di una dolosa preordinazione finalizzata a frodare il promissario acquirente ma anche se sia solamente consapevole della stipula di un precedente contratto preliminare e presti la sua collaborazione al promittente venditore nella violazione del diritto del promissario acquirente a rendersi titolare dell'immobile oggetto del contratto preliminare da lui stipulato.

L'entità del risarcimento dovuto al promissario acquirente dal promittente venditore che venda ad altri l'immobile promesso in vendita non è pari al valore dell'immobile ma alla differenza tra il prezzo convenuto e il valore di mercato del bene immobile nel momento in cui l'immobile è venduto a un soggetto diverso dal promissario acquirente.

Questi tre importanti principi sono stati affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 20251 del 7 ottobre 2016, che è assai rilevante in quanto trasporta nel campo della contrattazione preliminare principi consolidati in giurisprudenza con riguardo alla contrattazione definitiva. Come noto, infatti, se Tizio vende un immobile prima a Caio e poi a Sempronio, ac-

quirente dell'immobile diviene l'acquirente che per primo pubblica il suo titolo d'acquisto nei registri immobiliari. Se dunque il primo acquirente si vede "superato" da un secondo acquirente, più veloce a realizzare la trascrizione del suo acquisto, sorge il problema della responsabilità del "doppio venditore" verso il primo acquirente e della eventuale responsabilità verso costui anche del secondo acquirente.

La giurisprudenza aveva affermato in passato la natura extracontrattuale della responsabilità del comune autore nei confronti del primo acquirente (Cassazione, sen-

LA SENTENZA

La Suprema corte estende alla contrattazione preliminare principi già affermati nel campo della contrattazione definitiva

tenza n. 4669/1977), ma poi ha sposato la tesi della responsabilità contrattuale, ritenendo che il venditore, effettuando una doppia vendita, violi l'obbligo di garantire l'acquirente contro l'evizione (in questo senso Cassazione, sentenze 4090/1988, 1403/1989 e 11571/1998).

Quanto al secondo acquirente che trascrive per primo, in passato si riteneva che questi non avesse alcuna responsabilità, effettuando la sua trascrizione nell'esercizio di un suo diritto, non essendo rilevante la sua buona o mala fede. Questa tesi è poi però stata abbandonata, in considerazione dell'idea secondo la quale incorre in responsa-

bilità extracontrattuale il secondo acquirente che, colposamente o dolosamente, viola il diritto di proprietà del primo acquirente e gli provoca quindi un danno ingiusto (Cassazione, sentenze 4090/1988 e 8403/1990).

Ebbene, secondo la sentenza 20251/2016, questi principi possono essere *pari passu* applicati al caso del promittente venditore che, in disprezzo dell'obbligo assunto con un contratto preliminare, venda a un terzo l'immobile promesso in vendita al promissario acquirente.

Nonostante le responsabilità del doppio venditore e del secondo acquirente abbiano dunque una diversa natura (contrattuale nel primo caso ed extracontrattuale nel secondo caso), è opinione consolidata (Cassazione, sentenza 4090/1988) che l'obbligo di risarcimento a favore del primo acquirente sia caratterizzato da un vincolo di solidarietà tra il doppio venditore e il secondo acquirente.

Allo stato attuale della giurisprudenza, è abbastanza impensabile che il primo acquirente possa pretendere una "tutela reale" e cioè possa ottenere l'esecuzione in forma specifica (ai sensi dell'articolo 2058 del Codice civile) del suo diritto a divenire titolare dell'immobile promessogli in vendita, "prelevandolo" dalla sfera giuridica del terzo acquirente, nella quale frattanto l'immobile stesso è subentrato. Quindi, l'acquirente che subisce l'altrui maggiore velocità di trascrizione deve limitarsi ad avvalersi di una tutela obbligatoria, e cioè il risarcimento del danno.

Le novità del disegno di legge

PREVENZIONE RISCHI

La sicurezza delle cure diventa parte costitutiva del diritto alla salute e si persegue anche con la prevenzione nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. I dati su rischi, eventi avversi e contenzioso sono trasmessi dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente al neo Osservatorio nazionale delle buone pratiche in sanità, che individua anche misure per prevenire e gestire il rischio e monitorare le buone pratiche, nonché per la formazione del personale

TRASPARENZA

Le prestazioni sanitarie, erogate sia da strutture pubbliche sia da privati, sono soggette a obbligo di trasparenza. La direzione sanitaria della struttura deve fornire la documentazione sanitaria sul paziente - possibilmente in formato elettronico - entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto. Le strutture devono pubblicare sul loro sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni

RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose è circoscritta alle ipotesi di colpa grave. Sono esclusi i casi in cui il sanitario abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali elaborate da enti e istituzioni, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, validate dal ministero della Salute. Le linee guida vanno pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile cambia faccia: quella della struttura resta contrattuale, quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale con conseguente inversione dell'onere della prova, che sarà in capo al paziente. Resta contrattuale la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente. Risarcimenti calcolati sulle tabelle sul danno biologico, in via di aggiornamento nel Ddl Concorrenza

POLIZZA ASSICURATIVA

Chi intenda esercitare azione di rivalsa davanti al giudice civile per risarcimento danni da responsabilità sanitaria dovrà prima esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, che coinvolgerà anche le assicurazioni. Confermato l'obbligo, per tutte le strutture, di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Obbligo anche per i professionisti pubblici e privati, a garanzia di copertura di eventuali rivalsa. Polizze obbligatorie anche per i liberi professionisti

24ORE BUSINESS SCHOOL Build your career WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

MASTER EUROPROGETTAZIONE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI COMUNITARI

Project design, rendicontazione e gestione amministrativa dei progetti

MILANO, DAL 9 MARZO 2017

MASTER PART TIME con possibilità di stage

7 mesi di formazione in aula (21 giornate) con sessioni in distance learning



SEGUICI SU

Main Sponsor:

eurocreamarchant

Partner:

AidLearn

amèra
cooperativa sociale

ATLANTIS

Cooperativa Sviluppo

DOM SPAIN
CONSULTING SL

EAEC
EUROPEAN ASSOCIATION
OF ACCOUNTANTS

idec

it-forum

FIATON

pwc

som orro stro

Syntea

Technogest
Management Consulting

LIFE UNIVERSITÀ PUBBLICAZIONE

QUINNO

Brochure del master e domanda di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

Servizio Clienti
tel. 02 3022.3811/3567
fax 02 3022.4462/2059
business.school@ilssole24ore.com


GRUPPO 24ORE

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi

Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

IN EDICOLA



*offerta valida in Italia dal 22/12/2016 al 31/1/2017

La guida offre uno strumento operativo per coloro che intendano procedere alla regolarizzazione dei più frequenti errori fiscali, valutando costi e benefici connessi all'operazione. A tal fine sono riportati casi concreti, schemi, esempi di compilazione per guidare il contribuente a sanare le varie irregolarità. Ampio spazio è dedicato, infine, agli effetti penali del ravvedimento operoso.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE